

# **L'INFORMAZIONE AMBIENTALE: IL DIRITTO DI INFORMAZIONE, DI ACCESSO, DI CONSULTAZIONE.**

## ***LINEE GUIDA***

**DONATO A. LIMONE**

ordinario di informatica giuridica

Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed  
economiche, Università degli studi di Roma

“Unitelma SAPIENZA”

Tuscania, 15.11.2014

# FINALITA'

- Il diritto di informazione, di accesso, di consultazione costituiscono un insieme di diritti strettamente correlati tra loro che caratterizzano una società moderna (la società dell'informazione) che intende, in termini di “sostenibilità”, tutelare l'ambiente ma anche promuoverlo in termini di fruizione, di economia locale, di sviluppo sociale.
- L'ambiente è un bene di tutti i cittadini (per questo gli amministratori pubblici sono legittimati a decidere sull'ambiente) prima di essere una semplice competenza di una pubblica amministrazione; e poiché l'ambiente è un bene comune, per questo i cittadini devono partecipare e decidere con le PA sull'ambiente; ed è per questo che i cittadini devono essere informati.

# Il principio di trasparenza, art 1 del dlgs 33/2013

- Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivit  delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

# Principio generale di trasparenza

- 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

# LINEE GUIDA

- Per affrontare in termini teorici, metodologici ed operativi il problema della valorizzazione e della tutela dell'ambiente intendiamo porre all'attenzione dei decisori politici una "linea guida" in materia di informazione ambientale con la finalità di supportare gli stessi decisori a creare tutte le condizioni piu' idonee (eliminando vincoli e barriere burocratiche che non seguono la norma e la logica della trasparenza, della accessibilità totale, della partecipazione amministrativa) perché tutti i cittadini possano esercitare al meglio i diritti di informazione, di accesso, di consultazione.
- Le linee guida hanno lo scopo di contribuire (concretamente) alla eliminazione di vincoli e barriere burocratiche che seguono principi opposti a quelli della trasparenza, della accessibilità totale, della partecipazione alle decisioni.

# Linee guida

- Le linee guida comprendono quindi le norme relative a ciascun diritto specifico preso in esame e la tipologia dei dati che devono essere resi pubblici sul sito degli enti pubblici per un accesso diretto ed una fruizione completa degli stessi dati.
- Il principio di base è che i dati pubblici, essendo formati e prodotti da P.A., devono essere “disponibili” per i cittadini sempre, completamente, senza limiti di tempo, senza riserve dovute alla discrezionalità burocratica.

# LE NORME IN MATERIA AMBIENTALE

- **Dlgs 195/2005: accesso del pubblico all'informazione ambientale**
- **Dlgs 152/2006: Codice dell'Ambiente**
- **Dlgs 33/2013, art. 39 e 40 (Governo del territorio e pubblicazione ed accesso alle informazioni ambientali)**

# Definizione di informazione ambientale art.1 dlgs 195/2005

- a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
  - 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
  - 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

# Informazione ambientale

- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
- 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

# In sintesi

- Tutta la legislazione comunitaria e nazionale si muove ormai su principi, criteri, norme tecniche contrassegnati dai concetti di amministrazione aperta, accessibilità totale, trasparenza totale, dato aperto, amministrazione digitale, siti web istituzionali che costituiscono l'interfaccia informativa ed amministrativa tra cittadini e P.A. con la pubblicazione piu' ampia di atti, documenti, dati pubblici, validi sotto il profilo giuridico.
- **Nella realtà cosa accade?**
- Accade che questi principi e questa apertura/ trasparenza/ accessibilità totale non esiste se non per lo "stretto necessario" (non si puo' non rispondere ad una richiesta precisa.....altrimenti la burocrazia farebbe a meno di rispondere??!!!) e ad un livello amministrativo che finisce con il limitare il diritto di informazione e di accesso fino a "negarlo" di fatto per i limiti e le barriere che sono poste ai cittadini.
- **Con le linee guida intendiamo indicare quali dati/atti devono essere pubblicati sul sito degli enti pubblici ed in particolare quali dati/atti devono essere pubblicati in materia ambientale.**

# Artt. 39 e 40 del dlgs 33/2013

- Comma1 dell'art. 39: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
- b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. “

# Art. 40 comma 1

- 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

# **Informazione ambientale**

**DATI GENERALI ED AMBIENTALI DA  
PUBBLICARE  
SUI SITI WEB ISTITUZIONALI**

# Dati che devono essere pubblicati sul sito: principi di base

- Dal 1.1.2013 il sito è il contenitore di dati e di atti pubblici che quindi devono essere pubblicati obbligatoriamente a pena di illegittimità degli stessi atti e/o di nullità.
- In particolare, l'art. 8 del dlgs 33/2013 stabilisce che i documenti devono essere pubblicati tempestivamente, che devono essere mantenuti ed aggiornati, che devono restare in linea per 5 anni e dopo la normativa sugli archivi digitali obbliga a tenere in archivio ed in linea tutti i documenti perché sono documenti pubblici.

# La qualità delle informazioni

Art. 6, comma 1, del dlgs 33/2013 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7. 2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

# Obblighi di pubblicazione

- Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
- Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

# Obblighi dlgs 33/2013

- Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
- Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

# Obblighi dlgs 33/2013

- Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- Art. 19 Bandi di concorso
- Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
- Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

# Obblighi dlgs 33/2013

- Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
- Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
- Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

# Obblighi dlgs 33/2013

- Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
- Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
- Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

# Obblighi dlgs 33/2013

- Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
- Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
- Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

# Obblighi dlgs 33/2013

- Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
- Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
- Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

# Obblighi dlgs 33/2013

- Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
- Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
- Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
- Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

# Obblighi dlgs 33/2013

- Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
- Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

# Obblighi dlgs 33/2013

- Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
- Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
- Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
- Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

**DATI AMBIENTALI**

**DATI AMBIENTALI**

# DATI AMBIENTALI DI CARATTERE GENERALE /1

- Programmazione
- Piani
- Progetti
- Monitoraggi (di carattere generale; di opere pubbliche; di progetti nel settore dell'ambiente; pubblicazione del progetto di monitoraggio e della relativa metodologia di monitoraggio; ecc.)
- Pareri (di carattere legale e tecnico)
- Supporto tecnico (a decisioni degli organi, dei dirigenti, dei progetti, di altre amministrazioni; ecc.)
- Pubblicazione periodica dei dati (di carattere economico, sociale, ambientale, ecc.)
- Procedimenti amministrativi (pubblicazione della denominazione, dell'iter, della durata, della modulistica, del responsabile, dell'accesso all'iter per verificare a che punto è il procedimento, delle determinazioni, degli atti allegati alle determinazioni, dei pareri, dei verbali delle conferenze di servizio, delle metodologie e delle procedure di partecipazione e di consultazione, ecc.)

# DATI AMBIENTALI DI CARATTERE GENERALE /2

- Esiti contenziosi (di carattere generale e relativi ai procedimenti amministrativi)
- Giurisprudenza (ad uso degli uffici e dei cittadini)
- Normativa comunitaria, nazionale, regionale di interesse generale, per materia o di interesse per specifici procedimenti amministrativi)
- Regolamenti con i relativi allegati
- Delibere regionali, provinciali, comunali (e relativi allegati ; tutti gli allegati che sono serviti per deliberare: pareri legali; pareri tecnici; piani;programmi; copertura finanziaria; ecc.
- Determinazioni (complete di tutti gli allegati che sono utilizzati per la decisione: pareri legali; pareri tecnici; piani;programmi; copertura finanziaria; ecc.

# DATI SU SETTORI SPECIFICI DELL'AMBIENTE /1

- **PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA E COMPLETA DEL TESTO INTEGRALE DI:**
- Monitoraggi, pareri, controlli, verifiche, studi, progetti, procedimenti amministrativi, determinazioni (con le relative prescrizioni tecniche), consultazioni, collaudi (parziali e finali) SU :
  - VIA (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE), VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) , AIA (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) ,
  - ARIA, ACQUA, SUOLO ED INQUINAMENTO DEL TERRENO, CEMENTIFICAZIONE DEL SUOLO, RUMORE ED INQUINAMENTO ACUSTICO, CAMPI ELETTRROMAGNETICI, RISCHI TECNOLOGICI, PROGETTI URBANISTICI A SUPPORTO DEI PROGETTI E DEI SISTEMI TECNOLOGICI SULL'AMBIENTE, ENERGIE DI VARIO TIPO, PRESENZA DI RADON, PRESENZA DI RADIOATTIVITA'

# DATI SU SETTORI SPECIFICI DELL'AMBIENTE /2

- CONTROLLO SISTEMA ALIMENTARE
  - PIANO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI, SISTEMI DI COMPOSTAGGIO, DI BIOGAS, ECC.
  - CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, EMAS, ECOLABEL, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
- 
- Metodologie e protocolli di monitoraggio, verifiche e collaudi
  - **DATI COMPLETI E TRASPARENTI DI CARATTERE SOCIETARIO, GESTIONALE, TECNOLOGICO SUI GESTORI DI SISTEMI,IMPIANTI,SERVIZI NEL SETTORE AMBIENTALE**

# conclusioni

- La legislazione ha definito un unico profilo di amministrazione aperta, ad accessibilità totale, ad accessibilità in rete, semplificata, trasparente.
- Nella realtà si può rilevare una assenza di indirizzi politico-amministrativi sulla burocrazia trasparente ed accessibile
- La consultazione non è strumento adoperato e diffuso. L'informazione ambientale è ridotta a mera informazione amministrativa legata alle pratiche amministrative. L'informazione ambientale deve essere garantita a prescindere dalle pratiche burocratiche perché il territorio e l'ambiente SONO UN BENE COMUNE.
- **Noi proponiamo alla amministrazione comunale di Tuscania (ma lo proponiamo anche alle altre amministrazioni) l'adozione delle linee guida che abbiamo presentato in sintesi. L'adozione di queste linee significherà che la politica e la burocrazia hanno deciso di iniziare un percorso in linea con la convenzione di Aarhus e con la normativa in materia di trasparenza, di informazione, di accessibilità totale, di consultazione.**

# ASSOTUSCANIA

- [www.assotuscania.it](http://www.assotuscania.it)
- info@assotuscania.it